

Tax& Business Alert  
Newsletter Informativa  
Agosto 2013

### INDICE ARGOMENTI

#### Novità:

- Risoluzione 44/E - IMU e imposte sui redditi
- Risoluzione 48/E - Tassazione lavoro all'estero
- Circolare Ministeriale 22/E - IVA su locazioni e cessioni di immobili
- Circolare Ministeriale 23/E - Studi di settore
- Circolare Ministeriale 24/E - Reddito metro
- Il lastrico solare non è soggetto ad IMU
- Doppie imposizioni
- Base imponibile per la donazione di quote
- Verifica contributi INPS online
- Linee guida per i bilanci degli enti NO-PROFIT
- Prodotti di costruzione
- Appalti, istruzioni sui certificati
- La Corte dei Conti salva le società strumentali della PA
- Incentivi GSE

#### Giurisprudenza

- Dazi e IVA in caso di furti dai depositi

#### Approfondimenti

- Linee guida CEE per suddivisione imprese e nuove normative per i bilanci

#### Scadenze

- Proroga Modello 770/2013
- Versamenti contributi INPS

### Anteprima - tra gli altri....

#### Novità

L'articolo 10 del T.U.I.R., comma 1, lett. A) prevede la possibilità di portare in deduzione dal reddito complessivo rilevante ai fini delle imposte dirette, i contributi versati ai consorzi obbligatori per legge.

La risoluzione n. 48/E dell'Agenzia delle Entrate costringerà i contribuenti interessati ad effettuare dei calcoli piuttosto complessi circa la tassazione dei lavoratori dipendenti distaccati all'estero.

Con la Circolare Ministeriale 22/E dello scorso 28 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti in merito all'opzione IVA sulle locazioni e sulle cessioni di immobili.

#### Giurisprudenza

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che, in caso di furto di merci detenute in regime di deposito doganale, sono dovuti sia i dazi che l'IVA.

#### Approfondimenti

La direttiva 2013/34/UE dello scorso 26 giugno, che dovrà essere recepita entro il 20 luglio 2015, fornisce una suddivisione delle imprese in base alla dimensione delle stesse, con conseguente rimodulazione degli obblighi contabili e di informativa, e introduce numerose novità in tema di bilanci.

#### Scadenze

Scade il 16 agosto 2013 il termine per il versamento dei contributi INPS gestione artigiani e commercianti.

E' stato prorogato al 20 settembre 2013 il termine per la presentazione telematica del Modello 770/2013.

### NOVITA'

#### IMU E IMPOSTE SUI REDDITI – DEDUCIBILITA' CONTRIBUTI CONSORZI OBBLIGATORI

L'articolo 10 del T.U.I.R., comma 1, lett. A) prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi obbligatori per legge versati ai consorzi, alle seguenti due condizioni: - i contributi non devono essere stati dedotti nell'ambito della determinazione dei singoli redditi; - il reddito dell'immobile, su cui gli stessi gravano, deve concorrere a formare il reddito complessivo.

A seguito dell'introduzione dell'IMU, che ha previsto l'esenzione del reddito fondiario dalle imposte dirette per gli immobili non locati e soggetti all'IMU stessa, ovvero la non assoggettabilità della rendita catastale all'IRPEF e alle addizionali comunali, sono sorti alcuni dubbi sul comportamento da adottare.

Con la risoluzione n. 44/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'effetto sostitutivo dell'imposta non si riflette sulla deducibilità dei contributi obbligatori versati a consorzi, che possono essere quindi dedotti dal reddito complessivo ai fini delle imposte dirette.

Invece, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca, la suddetta opzione preclude la deducibilità dei contributi obbligatori, essendo tale regime non obbligatorio, ma opzionale.

#### TASSAZIONE LAVORO ALL'ESTERO

Con la risoluzione n. 48/E dell'Agenzia delle Entrate, sono state modificate le modalità di calcolo delle imposte per i lavoratori dipendenti distaccati all'estero.

In particolare, per individuare la percentuale di imposta estera detraibile dalle imposte dovute in Italia, il reddito determinato in misura convenzionale dovrà essere rapportato al reddito tassabile in via ordinaria, come se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia.

#### CIRCOLARE 22/E: IVA SULLE LOCAZIONI E CESSIONI DI IMMOBILI

Con la Circolare Ministeriale n. 22/E del 28 giugno 2013, in merito all'opzione IVA sulle locazioni e sulle cessioni di immobili, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:

- la categoria catastale è l'unica regola utile per individuare il regime IVA applicabile alle locazioni e alle cessioni degli immobili, fatta eccezione per quelli utilizzati per lo svolgimento di un'attività di impresa di tipo ricettivo;
- possono essere qualificate come imprese costruttrici e di ripristino i soggetti titolari del provvedimento amministrativo, in forza del quale possono eseguire la costruzione o la ristrutturazione. Assumono tale qualifica sia l'impresa che esegue i lavori con mezzi propri, sia l'impresa che si avvale dell'operato di terzi per lo svolgimento degli stessi.

In merito alle **locazioni** bisogna precisare che:

- Per gli immobili ad uso abitativo il regime naturale applicabile è quello dell'esenzione IVA, salvo l'esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime di imponibilità, espressamente manifestata nel contratto d'acquisto. Tale deroga ha valenza per le locazioni effettuate da imprese costruttrici o di ripristino degli immobili e per le locazioni di fabbricati destinati ad alloggi sociali. In tema di imposta di registro, si sottolinea come la stessa sia dovuta nella percentuale del 2% in caso di applicazione del regime di esenzione IVA e in misura fissa pari ad Euro 67 nel caso di applicazione del regime di imponibilità IVA. In merito ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto legge 83/2012, quindi prima del 26 giugno 2012, la possibilità di optare per l'imponibilità IVA interessa i canoni di locazione non ancora pagati o non ancora fatturati. Tuttavia, tale volontà va manifestata mediante la redazione e sottoscrizione di un atto integrativo del contratto di locazione e portato a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria mediante l'invio di una lettera raccomandata;

- Per gli immobili strumentali vale il regime di esenzione IVA, salva la possibilità per il soggetto locatore di optare per l'applicazione dell'IVA, manifestandone la volontà nel contratto di locazione. Vengono meno le ipotesi di locazione obbligatoriamente imponibili ai fini IVA previste sia nel caso di soggetto passivo con pro-rata inferiore o uguale al 25% sia di soggetto non operante nell'esercizio di impresa, arte o professione; l'imposta di registro, a prescindere dal regime IVA applicato, sarà dovuta nella misura dell'1%.

Per quanto riguarda, invece, le **cessioni** di immobili, le stesse rientrano nel regime di esenzione IVA, eccezione fatta per:

- Le cessioni effettuate da imprese costruttrici o di ripristino entro i 5 anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento;
- L'opzione espressamente manifestata dal cedente per l'imposizione, anche decorsi i 5 anni;
- Le cessioni di fabbricati destinati ad alloggi sociali, per le quali sia stata manifestata l'opzione per l'imposizione IVA.

### CIRCOLARE 23/E: STUDI DI SETTORE

La Circolare Ministeriale n. 23/E del 15 luglio 2013 ha fornito alcuni chiarimenti circa gli studi di settore e la loro applicazione per il periodo d'imposta 2012. In particolare, le novità riguardano:

- Cause di inapplicabilità: la Circolare afferma che per le società cooperative, le società consortili e i consorzi è prevista l'inapplicabilità degli studi per il solo caso in cui questi operino esclusivamente a favore degli associati, quindi in tutti quei casi in cui i soggetti precedentemente elencati mantengono una prevalente finalità mutualistica;
- Novità per il 2012: è stata introdotta una nuova analisi territoriale – "Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari" – che considera i dati dell'Osservatorio sul mercato immobiliare riferiti al 2010. Si precisa che, infatti, in caso di non congruità e/o incoerenza dovuti alla presenza di immobili non ottimamente conservati, si potrà eccepire il maggior ricavo atteso da Gerico con idonea

spiegazione nel campo "annotazioni". Tra i nuovi indicatori di coerenza rientrano il margine per addetto non dipendente, l'indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti e la resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo;

- Utilizzo retroattivo degli studi di settore: la Circolare introduce notevoli limiti all'utilizzo dei nuovi studi di settore evoluti nell'ambito di accertamenti relativi ad annualità pregresse. Infatti, come ribadito dalla stessa, viste le profonde modifiche delle condizioni economiche verificatesi nel corso degli ultimi anni a causa della recente crisi economica dei mercati, gli studi evoluti potranno essere utilizzati in sede di concordato solo a partire dal 2010;
- Modulistica: è stato introdotto il nuovo Quadro T, predisposto per le ulteriori informazioni necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica;
- Nuova causa di esclusione: riguarda i contribuenti residenti nei Comuni danneggiati dal terremoto;
- Adeguamento a una versione aggiornata di Gerico: i contribuenti che si volessero adeguare alle risultanze degli studi di settore sulla base di una versione di Gerico, realizzata dall'Agenzia delle Entrate oltre il termine ordinario per il versamento delle imposte, che comporti ricavi stimati differenti da quelli calcolati con la precedente versione, potrebbero procedere al pagamento delle maggiori imposte senza sanzioni né interessi (nemmeno quelli previsti con la maggiorazione dello 0,4%).

### CIRCOLARE 24/E: NOVITA' SUL REDDITOMETRO

La Circolare Ministeriale n. 24/E del 31 luglio 2013 ha fornito alcuni chiarimenti circa l'applicazione del Redditometro, strumento utilizzato per individuare le posizioni fiscali a maggior rischio di evasione. La Circolare è incentrata sulle modalità in base alle quali le spese rileveranno nella selezione e nell'accertamento del contribuente, precisando che saranno presi in esame gli scostamenti pari ad almeno il 20% tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa attribuita.

Viene precisato che non tutte le tipologie di spesa avranno la medesima rilevanza ai fini dell'accertamento e che le spese utilizzate per la ricostruzione del reddito saranno divise in cinque macro aree:

- Spese certe: sono tutte le spese oggettivamente riscontrabili e riconosciute dall'Amministrazione Finanziaria;
- Spese per elementi certi: sono le spese riferibili ad elementi presenti in anagrafe tributaria o nella disponibilità del soggetto, determinate su valori statistici;
- Investimenti patrimoniali;
- Quota di risparmio riscontrata formatasi nel corso dell'anno;
- Spese per beni e servizi di uso corrente; queste ultime rileveranno solo in sede di contraddittorio e sempre che il contribuente non abbia già fornito chiarimenti in merito alla propria posizione.

Viene ribadita la irretroattività del redditometro alle annualità antecedenti il 2009.

Ampio spazio viene dato agli elementi di prova forniti dal contribuente per giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e capacità di spesa attribuita. Per vincere la presunzione delle spese ISTAT – quelle per beni di uso corrente – saranno sufficienti evidenze e argomentazioni logicamente sostenibili anche se non supportate da documentazione. Compito del contribuente sarà dimostrare che le “maggiori spese” imputate sono state sostenute con redditi percepiti in annualità differenti, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o con redditi esclusi dalla base imponibile.

In merito, poi, alla rilevanza delle spese per le abitazioni, il nuovo strumento considera tutte le tipologie di abitazioni, comprese quelle all'estero, nella disponibilità del contribuente; sono esclusi gli immobili strumentali e le unità con carattere pertinenziale. Non rilevano, invece, le spese gestionali sostenute in merito al godimento di abitazioni in nuda proprietà o in diritto d'uso esclusivo da parte di un terzo, quindi locate o date in uso gratuito a un familiare.

Per quanto riguarda gli incrementi patrimoniali, la circolare si limita ad affermare che la spesa per investimenti è data dalla differenza tra le spese sostenute nell'anno e l'ammontare dei disinvestimenti del medesimo anno e di quelli netti dei quattro anni precedenti.

## IL LASTRICO SOLARE NON E' SOGGETTO AD IMU

Il dipartimento del Ministero dell'Economia, con la risoluzione n. 8/DF del 22 luglio 2013, ha precisato che l'IMU sui lastrici solari non è dovuta. La questione nasceva dal dubbio se la superficie del tetto di un immobile, durante la fase di costruzione di un impianto fotovoltaico, dovesse essere considerata un'area edificabile – e quindi soggetta ad IMU – oppure no. Il Ministero ha chiarito che un'area può essere considerata edificabile soltanto nell'ipotesi in cui sulla stessa non sia individuata alcuna unità immobiliare. Il lastrico solare rientra nelle categorie cosiddette “fittizie”, cioè quelle categorie iscritte in catasto senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici o della destinazione d'uso. Da ciò consegue che il lastrico solare risulta essere fiscalmente neutro per tutta la durata della costruzione dell'impianto e solo dopo il termine della costruzione dello stesso scatta l'accatastamento con attribuzione della relativa rendita. Discorso analogo viene fatto per i fabbricati collabenti che, come ribadito dalla risoluzione in oggetto, non possono essere definiti aree edificabili.

## DOPPIE IMPOSIZIONI

Si segnala che, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013, sono stati approvati i seguenti modelli:

- domanda per il rimborso, l'esonero o l'applicazione dell'aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi;
- richiesta di attestato di residenza fiscale contro le doppie imposizioni.

## DONAZIONE DI QUOTE

Con la sentenza n. 17062 del 10 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di donazioni di quote/azioni, deve essere presa in esame, quale base imponibile su cui applicare l'imposta, la frazione del patrimonio netto che risulta dall'ultimo bilancio, anche se

approvato in data successiva a quella di stipula dell'atto.

In particolare, in base alla Corte, devono essere tenute in considerazione le variazioni intercorse tra la chiusura dell'esercizio sociale e la data della donazione.

### VERIFICA CONTRIBUTI INPS ONLINE

Dal 22 Luglio 2013, l'INPS ha messo a disposizione, sul proprio sito internet, una nuova procedura telematica per il controllo e la verifica della regolarità, da parte del contribuente, dei versamenti effettuati.

L'accesso al nuovo servizio avviene tramite il codice fiscale del contribuente. Tuttavia, anche i legali rappresentanti o gli intermediari abilitati, in possesso di apposito pin, possono accedere alla procedura dedicata e verificare la situazione contributiva in tutte le gestioni regolate dall'Ente (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, committenti di co.co.co. e co.co.pro).

Si segnala, infine, la possibilità di controllare eventuali attività di recupero crediti attuate dall'Istituto, anche se affidate agli agenti della riscossione.

In particolare è possibile ottenere un resoconto finale sulla regolarità contributiva e su ciascuna gestione; in caso di irregolarità, il contribuente può procedere a regolarizzare la propria posizione prima della richiesta del "Durc" allo "Sportello Unico Previdenziale", evitando un eventuale preavviso di accertamento negativo e riducendo i tempi di richiesta del documento.

Al momento non è disponibile la procedura per la "gestione agricoltura"

### BILANCI DI SOSTENIBILITA': PUBBLICATA LA NUOVA RELEASE DELLE LINEE GUIDA

E' stata recentemente pubblicata la nuova release (Gri4) delle linee guida per la redazione dei bilanci di sostenibilità, le cosiddette *Global Reporting Initiative*.

Si tratta delle linee guida maggiormente seguite, a livello internazionale, dalle aziende che redigono il cosiddetto "bilancio di sostenibilità" e che vogliono rendere informati i propri *stakeholders* circa la propria capacità

di essere virtuose rispetto ad alcuni indicatori di sostenibilità ambientale ed etica e rispetto dei diritti umani.

Il primo nuovo concetto introdotto è quello di materialità: il grado di sostenibilità viene definito con riguardo agli aspetti concreti della tipologia di *business* dell'azienda; i bilanci di sostenibilità si esprimeranno, pertanto, rispetto agli elementi critici relativi all'azienda stessa e che maggiormente interessano gli *stakeholders*.

Nei nuovi standard sono anche stati aboliti i cosiddetti livelli di applicazione, che troppo spesso venivano erroneamente interpretati come livelli di sostenibilità, quando invece rappresentavano un semplice indicatore del numero di dati forniti. Essi sono stati sostituiti dal concetto di "*in accordance*".

Gli indicatori sono stati poi maggiormente semplificati e suddivisi tra "*core*" e "*comprehensive*".

Tali indicatori riguardano, ad esempio, la descrizione dettagliata delle catene di fornitura e delle politiche seguite dall'azienda per gli acquisti, la procedura per segnalare rimostranze in caso di mancato rispetto dei diritti umani, le politiche di remunerazione della classe dirigente, le pratiche seguite per arginare la corruzione, oltre che i dati relativi all'inquinamento ambientale, alle emissioni ad effetto serra, all'utilizzo di energia.

Le nuove linee guida saranno obbligatorie a partire dal 31 dicembre 2015.

Per quanto la comprensione delle linee guida, redatte soltanto in lingua inglese, non sia immediata, la direzione verso cui ci si sta muovendo è sicuramente condivisibile e qualificante per aziende virtuose che rispettano gli standard previsti. In ultima analisi, il bilancio di sostenibilità diventa una valida vetrina per le aziende maggiormente corrette dal punto di vista etico ed ambientale.

### VIA AL REGOLAMENTO SUI PRODOTTI DI COSTRUZIONE

Il regolamento 305/2011 - "Regolamento sui prodotti di costruzione" (Cpr) - entrato in vigore il 1° luglio 2013, chiarisce il linguaggio tecnico comune e le norme armonizzate che i costruttori di porte, camini, mattoni, finestre e cancelli potranno utilizzare per descrivere le caratteristiche delle prestazioni e dei prodotti commercializzati in Europa.



Il regolamento ha semplificato le procedure da utilizzare per ottenere, da parte dei fabbricanti, la marcatura CE da apporre sui prodotti oggetto della vendita Comunitaria, prodotti per i quali deve essere stata redatta una dichiarazione di prestazione. Entrando più nel dettaglio, la marcatura CE dovrà essere seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante. Dovrà inoltre contenere il numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, il livello o classe della prestazione dichiarata e il riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata.

### APPALTI: ISTRUZIONI SUI CERTIFICATI

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2013 la delibera n. 24 della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La delibera contiene tutte le informazioni necessarie in materia di appalti e di emissione di certificati di esecuzione dei lavori.

### LA CORTE DEI CONTI SALVA LE SOCIETA' STRUMENTALI DELLA PA

Il Decreto legge n. 95 del 2012 afferma che tutte le società strumentali, controllate da enti pubblici e che dal rapporto con essi ricavano gran parte del loro fatturato, devono essere chiuse.

Lo scopo iniziale di tale norma era quello di assegnare i servizi da queste società al libero mercato, essendo queste ultime mediamente inefficienti e nate al solo scopo di incrementare l'occupazione.

La Corte dei Conti ha però stabilito, con delibera n. 53 del 2013, che la chiusura può essere evitata se la società è "in house".

Dal momento che le società strumentali sono quasi tutte *in house*, la privatizzazione - ovvero la chiusura - è così scongiurata.

### INCENTIVI CONTO TERMICO

Dal 15 luglio 2013 è divenuto operativo il meccanismo di incentivazione introdotto dal Decreto ministeriale del 28 dicembre 2012.

Le condizioni necessarie per accedere agli incentivi sono: - conclusione dei lavori dopo il 3 gennaio 2013; - realizzazione degli stessi su edifici esistenti iscritti al catasto edilizio. Le richieste dovranno essere inviate entro 60 giorni dalla fine dei lavori. Per i lavori conclusi tra il 3 gennaio 2013 e il 15 luglio 2013, l'invio delle richieste dovrà essere effettuato entro il 13 settembre 2013. Gli incentivi ammessi a fruire dei contributi si dividono in:

- Interventi di incremento dell'efficienza termica con un incentivo pari al 40%;
- Impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con incentivi calcolati in base a determinati parametri, quali ad esempio i coefficienti di valorizzazione dell'energia prodotta.

Il contributo verrà erogato dal Gse in rate annuali costanti - 2 o 5 - a seconda della tipologia di intervento. Nel caso di ammontare totale inferiore a 600 euro, la liquidazione avverrà in un'unica soluzione.

## GIURISPRUDENZA

### DAZI E IVA

Con la sentenza dell'11 luglio 2013 - causa n. C-273/12 - la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che, in caso di furto di merci detenute in regime di deposito doganale, sono dovuti sia i dazi che l'IVA.

Infatti il furto dei beni fa sorgere l'obbligazione doganale all'importazione e l'esigibilità dei dazi comporta automaticamente l'esigibilità dell'IVA.

### APPROFONDIMENTI

#### DIRETTIVA 2013/34/UE: CATEGORIE DI IMPRESE E NOVITA' PER I BILANCI

La direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, che dovrà essere recepita entro il 20 luglio 2015, suddivide le imprese in base alla loro dimensione, con conseguente rimodulazione degli obblighi contabili e di informativa, e introducendo numerose novità in tema di bilanci.

Il documento offre la definizione di "Categorie di imprese e di gruppi" prevedendo quattro fasce:

- Microimprese: sono le imprese che non superano almeno due dei tre criteri seguenti: totale attivo dello Stato patrimoniale di Euro 350.000; ricavi netti di Euro 700.000; numero medio dipendenti di 10 unità;
- Piccole imprese: sono quelle che non superano almeno due dei tre criteri seguenti: totale attivo dello Stato patrimoniale di Euro 4 milioni; ricavi netti di Euro 8 milioni; numero medio dipendenti di 50 unità;
- Medie imprese: sono le imprese che non superano almeno due dei tre criteri seguenti: totale attivo dello Stato patrimoniale di Euro 20 milioni; ricavi netti di Euro 40 milioni; numero medio dipendenti di 250 unità;
- Grandi imprese: quelle che superano due dei tre limiti previsti per le imprese di medie dimensioni.

I gruppi sono suddivisi, invece, in tre fasce dimensionali: piccoli, medi e grandi, con parametri identici a quelli previsti per la medesima categoria di impresa.

Per quanto riguarda i bilanci di esercizio e i bilanci consolidati, la direttiva introduce numerose novità, al fine di rendere più trasparenti i rapporti commerciali tra le imprese degli Stati membri e di tutelare i soci e i terzi. Inoltre la direttiva delinea le regole di composizione, i principi generali di redazione, la valutazione delle immobilizzazioni, la composizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico, il contenuto della Nota integrativa e la Relazione sulla gestione degli

amministratori. Sono previste semplificazioni ed esenzioni a favore delle imprese di minori dimensioni e informazioni aggiuntive per quelle di medie e grandi dimensioni. Per quanto riguarda i bilanci consolidati, vengono individuati i casi in cui la redazione del bilancio unico è obbligatoria e le esenzioni dall'obbligo di consolidamento per i gruppi di piccole e medie dimensioni nonché le modalità di redazione di bilancio, della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione.

Altro tema importante concerne la pubblicazione, entro un termine massimo di 12 mesi dalla chiusura del bilancio, del bilancio di esercizio regolarmente approvato, della Relazione sulla gestione e del giudizio dell'organo di revisione, nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro e conformemente alle disposizioni comunitarie. E' infine previsto che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese di medie e grandi dimensioni siano sottoposti a revisione legale.

### SCADENZE

#### SCADENZE

- Scade il **16 agosto 2013** il termine per il versamento dei **contributi INPS fissi** gestione artigiani e commercianti;
- E' stato prorogato al **20 settembre 2013** il termine per la presentazione telematica del **Modello 770/2013**. Per effetto della proroga sono conseguentemente differiti i termini relativi ai ravvedimenti operosi ad esso collegati.